



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

PROT 0005393

N. 13

del 12 aprile 2019

OGGETTO: Modifica regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore 16:28 nella Sede Comunale, nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
GIOIA Francesco – Presidente	X		RASULO Margherita	X	
MARRESE Piero – Sindaco	X		CASARANO Monica Felicia	X	
NESI Ines Anna Irene		X	DEVINCENZIS Vincenzo	X	
DI SANZO Giuseppe Antonio	X		MAFFIA Marcello		X
AMENDOLA Francesco	X		GIORDANO Leonardo	X	
GAGLIARDI Anna Rosa	X		RONCO Giovanni	X	
PENNETTA Tommaso	X				

Il numero degli intervenuti rende valida l'adunanza.

Presiede la seduta Francesco GIOIA – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO

Si da atto della presenza del Consigliere Leonardo Giordano entrato subito dopo l'appello.

Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Modifica regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"

Udito l'unificato dibattito sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, come da separato verbale in atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 25 del 02.10.2014, successivamente modificato con Deliberazione di C.C. 16 del 31/03/2017 e n.3 del 31.01.2018, si approvava il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), contenente :

- **Capitolo 1 - Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale);**
- **Capitolo 2- Regolamento componente IMU (Imposta Unica Comunale);**
- **Capitolo 3- Regolamento componente TASI (Tributo servizi indivisibili);**
- **Capitolo 4 - Regolamento componente TARI (Tassa sui rifiuti);**

RILEVATO che, per quanto attiene alla componente TARI, l'art. 25 prevede una serie di agevolazioni;

RITENUTO incentivare le attività commerciali ed artigianali ubicate nella parte alta del paese e precisamente in via Marconi, Via Eraclea e tutto il centro storico;

RITENUTO, pertanto, prevedere agevolazioni per le attività commerciali ed artigianali, escluse quelle che contengano al loro interno terminali cosiddetti "videopoker", ubicate in via Marconi, Via Eraclea e tutto il centro storico prevedendo un abbattimento del 50% sia della quota fissa che della quota variabile in relazione ai mesi di svolgimento dell'attività di impresa. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta dell'interessato e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta;

RAVVISATO di dover modificare l'art. 25 del regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con DCC 25/2014 e s.m.i., prevedendo le suindicate agevolazioni e che viene conseguentemente riformulato nella maniera seguente:

Art. 25. Agevolazioni

1. Per le abitazioni tenute a disposizione la Tari viene calcolata sia per la parte fissa che per la quota variabile con riferimento ad un solo componente il nucleo familiare;

2. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza dell'abitazione gli immobili, dichiarati come tali dal contribuente e classificati nelle categorie catastali C/2,C/6,C/7.

Alle pertinenze, ai fini del calcolo si applica solo la quota fissa della tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

3. Per i nuclei familiari in cui sono presenti figli studenti fuori sede è previsto un abbattimento della quota variabile TARI, relativa al componente, pari a 9/12 e previa allegazione di documentazione (contratto di fitto registrato e documentazione attestante iscrizione al corso di studi) attestante i requisiti. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta dell'interessato e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta.

4. Alle famiglie con nucleo familiare da sei unità in poi e con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 35.000,00, la quota variabile verrà ridotta al 50%. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta previa allegazione di documentazione (ultimi redditi dichiarati) e la domanda di agevolazione dovrà

essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta.

5. Per le attività commerciali ed artigianali, escluse quelle che contengano al loro interno terminali cosiddetti "videopoker", ubicate in via Marconi, Via Eraclea e tutto il centro storico prevedendo un abbattimento del 50% sia della quota fissa che della quota variabile in relazione ai mesi di svolgimento dell'attività di impresa. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta dell'interessato e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta;

6. Le agevolazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo troveranno copertura finanziaria nel limite di cui al comma successivo.

7. Il comune di Montalbano Jonico si riserva la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, con apposite deliberazioni di Consiglio comunale che ne autorizzano la spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nel limite del 7% del costo complessivo del servizio, ai sensi dell'art. 5 c. 2 Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito in legge n. 124 del 28/10/2013.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale
- il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art.39 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – e 147 bis del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i., sono stati richiesti ed ottenuti sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli da parte:

- a) del Responsabile dell'Area Entrate, Personale, Attività Produttive , in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa e correttezza amministrativa;
- b) del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dagli 11 componenti presenti e votanti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa

- 1) Di modificare l'art.25 del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con DCC 25/2014 e s.m.i., per quanto attiene alla componente TARI, così come di seguito riformulati:

Art. 25. Agevolazioni

1. *Per le abitazioni tenute a disposizione la Tari viene calcolata sia per la parte fissa che per la quota variabile con riferimento ad un solo componente il nucleo familiare;*

2. *Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza dell'abitazione gli immobili, dichiarati come tali dal contribuente e classificati nelle categorie catastali C/2,C/6,C/7.*

Alle pertinenze, ai fini del calcolo si applica solo la quota fissa della tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

3. *Per i nuclei familiari in cui sono presenti figli studenti fuori sede è previsto un abbattimento della quota variabile TARI, relativa al componente, pari a 9/12 e previa allegazione di documentazione (contratto di fitto registrato e documentazione attestante iscrizione al corso di studi) attestante i requisiti. Tale*

agevolazione verrà applicata a richiesta dell'interessato e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta.

4. Alle famiglie con nucleo familiare da sei unità in poi e con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 35.000,00, la quota variabile verrà ridotta al 50%. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta previa allegazione di documentazione (ultimi redditi dichiarati) e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta.

5. Per le attività commerciali ed artigianali, escluse quelle che contengano terminali cosiddetti "videopoker", ubicate in via Marconi, Via Eraclea e tutto il centro storico prevedendo un abbattimento del 50% sia della quota fissa che della quota variabile in relazione ai mesi di svolgimento dell'attività di impresa. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta dell'interessato e della domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta;

6. Le agevolazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo troveranno copertura finanziaria nel limite di cui al comma successivo.

7. Il comune di Montalbano Jonico si riserva la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, con apposite deliberazioni di Consiglio comunale che ne autorizzano la spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nel limite del 7% del costo complessivo del servizio, ai sensi dell'art. 5 c. 2 Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito in legge n. 124 del 28/10/2013.

2) di confermare, per la parte restante, il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con DCC 25/2014 e s.m.i. che, coordinato con le predette modifiche, viene allegato all'originale della presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale

S U C C E S S I V A M E N T E

RITENUTA l'indilazionabile urgenza di provvedere;

VISTO l'art.134 –4° comma – del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con voti a favore 10, contrari 1 (Ronco) ed astenuti ==, espressi per alzata di mano dagli 11 componenti presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** la presente deliberazione.

CITTA DI
MONTALBANO JONICO (BA)

- 8 APR. 2019

Prot. n. **0004981**

Cat. **25** Uff. **Regione**

CITTA DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Verbale n.9/2019

Data 05/04/2019

OGGETTO: PARERE sulla proposta di Delibera del 02/04/2019 "Modifica Regolamento Dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno 2019, il giorno 5 del mese di Aprile, l'Organo di Revisione del Comune di Montalbano Jonico, nella persona del dott. Mario D. A. Gallicchio, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Modifica Regolamento Dell'Imposta Unica Comunale (IUC)".

L'Organo di Revisione

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n° 267/2000, come modificato all'art. 3 del D.L. n. 174 /2012 e in particolare l'articolo 3, modificando il D. Lgs. n° 267/2000, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 riconosce potestà regolamentare dell'Ente Locale prevedendo la possibilità per gli Enti Locali di disciplinare le modalità di riscossione dei propri tributi con il Regolamento delle Entrate.

VISTO il vigente Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 02/10/2014 successivamente modificato con delibera del C.C. n. 16 del 31/03/2017;

CONSIDERATO che:

- l'amministrazione comunale, intende con la modifica al presente regolamento intende agevolare per la componente TARI le attività commerciali ed artigianali ubicate nella parte del paese e precisamente in Via Marconi, Via Eraclea e tutto il centro storico;

Preso atto che l'amministrazione comunale per quanto sopra ha ritenuto dover riformulare il punto 5 dell'art. 25 del regolamento generale delle entrate tributarie comunali che dopo le modifiche recita nel modo seguente:

Art. 25. Agevolazioni

1. Per le abitazioni tenute a disposizione la Tari viene calcolata sia per la parte fissa che per la quota variabile con riferimento ad un solo componente il nucleo familiare;

2. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza dell'abitazione gli immobili, dichiarati come tali dal contribuente e classificati nelle categorie catastali C/2,C/6,C/7.

Alle pertinenze, ai fini del calcolo si applica solo la quota fissa della tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

3. Per i nuclei familiari in cui sono presenti figli studenti fuori sede è previsto un abbattimento della quota variabile TARI, relativa al componente, pari a 9/12 e previa allegazione di documentazione (contratto di fitto registrato e

documentazione attestante iscrizione al corso di studi) attestante i requisiti. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta dell'interessato e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta.

4. Alle famiglie con nucleo familiare da sei unità in poi e con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 35.000,00, la quota variabile verrà ridotta al 50%. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta previa allegazione di documentazione (ultimi redditi dichiarati) e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta.

5. Per le attività commerciali ed artigianali, escluse quelle che contengano al loro interno terminali cosiddetti "videopoker", ubicate in via Marconi, Via Eraclea e tutto il centro storico prevedendo un abbattimento del 50% sia della quota fissa che della quota variabile in relazione ai mesi di svolgimento dell'attività di impresa. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta dell'interessato e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta;

6. Le agevolazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo troveranno copertura finanziaria nel limite di cui al comma successivo.

7. Il comune di Montalbano Jonico si riserva la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, con apposite deliberazioni di Consiglio comunale che ne autorizzano la spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nel limite del 7% del costo complessivo del servizio, ai sensi dell'art. 5 c. 2 Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito in legge n. 124 del 28/10/2013.

VISTI:

- il vigente Statuto comunale
- il D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Part.39 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;
- Il D.Lgs n. 267/2000;
- I D.Lgs. 446/97;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – e 147 bis del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i., sono stati richiesti ed ottenuti sulla presente proposta di deliberazione, i pareri favorevoli da parte:

- a) del Responsabile dell'Area Entrate, Personale, Attività Produttive, in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa e correttezza amministrativa;
- b) del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile

Esprime Parere Favorevole

Alla proposta di delibera di Consiglio Comunale del 2 aprile 2019 di cui all'oggetto.

Il Revisore



CITTA' DI MONTALBANO JONICO
Provincia di Matera



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
“I.U.C.”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 2 Ottobre 2014

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del _____

PREMESSA

- Imposta Unica Comunale (IUC)

L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013, si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel **tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile
- **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

INDICE

- CAPITOLO 1

Disciplina generale "IUC" (Imposta Unica Comunale)

- CAPITOLO 2

Regolamento componente "IMU" (Imposta municipale propria di natura patrimoniale)

- CAPITOLO 3

Regolamento componente “TASI”

(Tributo sui servizi indivisibili)

- CAPITOLO 4

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

CAPITOLO 1

Disciplina generale IUC (Imposta Unica Comunale)

- Disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"	Articolo 1
- Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote "IUC"	Articolo 2
- Dichiarazioni	Articolo 3
- Modalità di versamento	Articolo 4
- Scadenze di versamento	Articolo 5
- Invio modelli di pagamento relativamente compilati	Articolo 6
- Riscossione	Articolo 7
- Funzionari Responsabili del tributo	Articolo 8
- Accertamento	Articolo 9

Art. 1 – Disciplina dell’Imposta Unica Comunale “IUC”

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione **dell’imposta Unica Comunale “IUC”**, nel Comune di Montalbano Jonico in attuazione dell’art.1, comma 639, della Legge 147/2013 e s.m.i ;

2. L’imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, si basa su due presupposti impositivi , uno di natura patrimoniale, costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato alla erogazione e fruizione di servizi comunali.

3. La IUC è composta da:

- a) Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze
- b) di una componente riferita ai servizi comunali, che si articola:
 - nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore di immobili, destinato al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili del Comune ;
 - nella Tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

ART. 2 (TERMINI E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE “IUC”)

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione :

a) le aliquote dell’I. M. U. ;

b) le aliquote della TASI :

in conformità con i servizi e i costi individuati, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili

c) le tariffe della TARI :

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

ART.3 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC **entro il termine del 30 giugno** dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la modifica.

Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune per la componente TARI e su modello ministeriale per le componenti IMU e TASI, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro **il 30 giugno dell’anno successivo** a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun

comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. **Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI** si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4 – Modalità di Versamento

1. Il versamento della IUC è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (cosiddetto “modello F24”) nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

ART. 5 – Scadenza di Versamento

1. Il versamento dell'IMU è effettuato nei termini indicati all'art.9, comma 3, del D.Lgs.23/2011. Pertanto, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI e della TARI è stabilito come segue:

- Il versamento della **TASI** è fissato in numero 2 rate, con scadenza **16 giugno e 16 dicembre**.

- per la **TARI**, Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento della tassa prevedendo almeno due rate.

3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il **16 giugno di ciascun anno**.

ART. 6 - Invio modelli di Pagamento preventivamente compilati

1. Il Comune provvede, di norma, all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati per il versamento della TARI.

2. Il versamento dell'IMU è effettuato direttamente, in autoliquidazione, dai soggetti passivi, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

3. Il versamento della TASI per l'anno 2014 è effettuato direttamente, in autoliquidazione, dai soggetti passivi del tributo, nel rispetto dei termini e con le modalità indicate nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

4. Per il versamento della TASI a decorrere dall'anno 2015, i Comuni rendono disponibili ai contribuenti, su loro richiesta, presso gli uffici comunali, i modelli di pagamento precompilati. Nell'impossibilità per il Comune di adottare tale soluzione, a causa della non completa conoscenza dei dati necessari per il calcolo dell'imposta, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta in autoliquidazione nel rispetto dei termini e modalità stabiliti nel presente regolamento, con l'applicazione delle aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare.

ART. 7 - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, per tutte le sue componenti IMU-TARI-TASI. In particolare, per IMU e TASI la riscossione avviene in autoliquidazione.

ART. 8 – Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 9 – Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 8 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE “IMU” (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

- Oggetto	Articolo 1
- Presupposto dell'imposta	Articolo 2
- Esclusioni	Articolo 3
- Esenzioni	Articolo 4
- Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Articolo 5
- Base imponibile	Articolo 6
- Soggetti Attivi	Articolo 7
- Soggetti Passivi	Articolo 8
- Definizione di fabbricato	Articolo 9
- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	Articolo 10
- Riduzione fabbricati inagibili e fabbricati di interesse storico	Articolo 11
- Area fabbricabile	Articolo 12

- Determinazione del valore delle Aree fabbricabili	Articolo 13
- Decorrenza	Articolo 14
- Definizione di terreno agricolo	Articolo 15
- Imprenditori agricoli e coltivatori diretti	Articolo 16
- Versamenti	Articolo 17
- Dichiarazioni	Articolo 18
- Accertamento e liquidazione dell'imposta	Articolo 19
- Riscossione coattiva	Articolo 20 -
Rimborsi	Articolo 21
- Sanzioni ed interessi	Articolo 22

- Contenzioso	Articolo 23
- Dichiarazione sostitutiva	Articolo 24
- Funzionario Responsabile	Articolo 25
- Rinvio	Articolo 26
- Entrata in vigore	Articolo 27

ARTICOLO 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

ARTICOLO 2 - Presupposto dell'Imposta

6. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ARTICOLO 3- Esclusioni

1. In via generale, sono esclusi dall'imposta, gli immobili che non rientrano tra quelli previsti agli articoli 2 – 9 – 10 - 12 del presente regolamento e comunque gli immobili non individuati e definiti nelle fattispecie imponibili dalle norme statali vigenti.

ARTICOLO 4 – Esenzioni

1. ***Sono esenti dall'imposta***, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo ***catastale D***, calcolato all'aliquota standard prevista dello **0,76%**, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
3. ***Si applicano, inoltre, le esenzioni*** previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

5. L'imposta municipale propria non si applica al possessore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al

comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

g. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

ARTICOLO 5 - Determinazione delle Aliquote dell'Imposta

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, **fissata al 10,6 per mille** e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ARTICOLO 6 - Base Imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011, riportati nella seguente tabella:

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A (abitazioni)	5%	160
A 10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C1 (negozi, bar, botteghe)	5%	55
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C3 C4 C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	60 per il 2012 65 dal 1 gennaio 2013
D 5 (istituto di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 – Soggetti Attivi

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello **0,76 per cento**, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

ARTICOLO 8 – Soggetti Passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :

a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 9 - Definizione di Fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione

principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7,

qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi

entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. Il fabbricato privo di rendita catastale è soggetto all'imposta sulla base delle disposizioni contenute nel successivo art.12.

ARTICOLO 10 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214. (vedi anche successivo comma 8 del presente articolo).

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5. **Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :**

a) **gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)** o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari :

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata ;

b) l'unità immobiliare posseduta, dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** ed iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e/o comunque occupata;

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata (**16 giugno**);

8. **L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.**

9. Non si considera abitazione principale , né ai fini della detrazione né ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta , l'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto

passivo ai suoi familiari o a terzi che , nella stessa , vi abbiano stabilito la propria dimora abituale e/o residenza anagrafica.

ARTICOLO 11- Riduzione Fabbricati Inagibili ed Inabitabili e Fabbricati di Interesse Storico

1. La base imponibile è **ridotta del 50** per cento:

a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ;

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

3. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

ARTICOLO 12 - Aree Fabbricabili

1. Definizione: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale.

2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.

3. In virtù delle disposizioni di cui al comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini di applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

4. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il comune, il quale procederà con la verifica e collaudo delle opere

eseguite e con successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ARTICOLO 13 – Determinazione del valore delle Aree Fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati annualmente dalla Giunta Comunale, su determinazione dell'Ufficio Tecnico Comunale entro l'approvazione del Bilancio di Previsione di ogni anno.

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee i suddetti valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.

3. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

4. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.

5. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992. .

6. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.

7. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

ARTICOLO 14 - Decorrenza

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal PRG Comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.

2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ARTICOLO 15 - Definizione di Terreno Agricolo

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o all'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

2. I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti dall'imposta, come riportato all'art.4 comma 3 lettera g) del presente regolamento.

ARTICOLO 16 - Imprenditore Agricolo e Coltivatori Diretti

1. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).

2. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

In ogni caso, ai fini del riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria l'ulteriore condizione che l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve essere iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale agricola. .

Inoltre, nel caso in cui il terreno è posseduto da più soggetti ma è condotto da uno solo, che abbia i requisiti richiesti, l'agevolazione in questione si applica a tutti i comproprietari.

ARTICOLO 17 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde

un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro due anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

6. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.

7. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a **5,00** euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ARTICOLO 18 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione *entro il 30 giugno* dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ARTICOLO 19 - Accertamento e Liquidazione Dell'Imposta

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore **ad € 10,00**, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

ARTICOLO 20 - Riscossione Coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;

- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente

impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (**ruolo**) ;
- b) sulla base dell'**ingiunzione** prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. **Ai fini di cui al comma 1 lettera b)** il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. **Ai fini di cui al comma 1 lettera a)** Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ARTICOLO 21 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria.
3. Non si dà luogo a rimborso di importi inferiori ad Euro 10,00.

ARTICOLO 22 – Sanzioni ed Interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme :
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 23 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 24 - Dichiarazione Sostitutiva

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.
2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 25 – Funzionario Responsabile

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 26 – Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa

regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 27– Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2014**.

A decorrere **dall'anno d'imposta 2012**, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

CAPITOLO 3

Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

- Presupposto dell’Imposta	Articolo 1
- Esclusioni	Articolo 2
- Soggetti Attivi	Articolo 3
- Soggetti Passivi	Articolo 4
- Base Imponibile	Articolo 5
- Determinazione Delle Aliquote	Articolo 6
- Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni	Articolo 7
- Indicazioni Analitica Servizi Indivisibili	Articolo 8
- Dichiarazioni	Articolo 9
- Definizione di Fabbricato	Articolo 10
- Unità Immobiliare adibita ad Abitazione Principale	Articolo 11
- Area Fabbricabile	Articolo 12
- Determinazione del valore delle Aree Fabbricabili	Articolo 13
- Decorrenza Aree Fabbricabili	Articolo 14
- Versamenti	Articolo 15
- Rimborsi e Compensazione	Articolo 16
- Attività di Controllo e Sanzioni	Articolo 17
- Riscossione Coattiva	Articolo 18
- Entrata in Vigore	Articolo 19

ARTICOLO 1- Presupposto dell'Imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.

ARTICOLO 2 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla TASI, in ogni caso, i terreni agricoli.

ARTICOLO 3 – Soggetto Attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ARTICO 4 – Soggetti Passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'art.2.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, l'occupante versa la TASI nella misura del **30%** del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte, pari al **70%** del tributo complessivamente dovuto, è versata dal possessore.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento della unica obbligazione tributaria; al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

5. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ARTICOLO 5 – Base Imponibile

1. **La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU"** di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 6- Determinazione delle Aliquote

1. L'aliquota base della TASI è pari ***all' 1 per mille***. Il Comune, **con deliberazione del Consiglio comunale**, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

2. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando comunque il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

3. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può ***eccedere il 2,5 per mille***.

4. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dai precedenti commi 2 e 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' art. 13, comma 2, del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, detrazioni d' imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676, 677 e 678 dell'art. 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti commi, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normativa di riferimento.

ARTICOLO 7 - Detrazioni – Riduzioni – Esenzioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' art. 13, comma 2 del decreto-legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, ai sensi del comma 677 dell' art. 1 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), ricorrendo anche, se necessario, per il 2014, al superamento dei limiti massimi di aliquote come stabiliti dallo stesso comma 677 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 677 e 679 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti

commi 1-2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle

detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ARTICOLO 8 - Indicazione Analitica Servizi Indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ARTICOLO 9 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ARTICOLO 10 – Definizione di Fabbricato

1. Si rinvia a quanto previsto nel Cap.2, art.9 del presente regolamento.

ARTICOLO 11 – Unità Immobiliare adibita ad Abitazione Principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ARTICOLO 12 – Area Fabbricabile

1. Definizione: Si rinvia a quanto previsto nel Cap. 2, art. 12 del presente Regolamento.

ARTICOLO 13 – Determinazione Del Valore Delle Aree Fabbricabili

1. Si rinvia a quanto previsto nel Cap. 2 art. 13, del presente Regolamento

ARTICOLO 14 – Decorrenza Aree Fabbricabili

1. Si rinvia a quanto previsto nel Cap. 2 ,art. 14, del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 - Versamenti

1. Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all' art. 17 del D. Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all' art. 17 del medesimo D. Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il versamento della TASI è effettuato nei termini previsti dall'art.9,comma 3, del D.lgs.23/2011.Pertanto,i soggetti passivi eseguono il versamento dell'imposta dovuta in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito a saldo, con eventuale conguaglio, dell'imposta dovuta per l'intero anno sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs.360/1998, e succ.modif., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio , in via telematica, delle deliberazioni di approvazione di aliquote e detrazioni, nonché dei regolamenti TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

5. Per il solo anno 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il termine del 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni inviate dai Comuni, in via telematica, entro il 23 maggio 2014, con le modalità di cui al comma precedente. In caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata TASI è effettuato entro il termine del 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti aliquote e detrazioni, nonché dei regolamenti ,pubblicati nel sito informatico di cui al D.Lgs.360/1998. alla data del 18 settembre 2014; a tal fine i Comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni , in via telematica, entro il 10 settembre 2014, con le modalità di cui al comma precedente. In caso di mancato invio entro il termine del 10 settembre 2014, il versamento della Tasi è effettuato in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille e con quota a carico dell'occupante pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale sull'immobile.

6. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione dell'immobile. A ciascun anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Il mese durante il quale il possesso e/o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

7. Le detrazioni deliberate dal Comune spettano, anch'esse, proporzionalmente ai mesi dell'anno in cui si sono verificati i requisiti richiesti.

8. Il versamento della TASI per l'anno 2014 è effettuato direttamente, in autoliquidazione, dal soggetto passivo del tributo, nel rispetto di termini e modalità indicate nel presente regolamento e con l'applicazione di aliquote e detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare;

9. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.

ARTICOLO 16 – Rimborsi e Compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine **di 5 anni** dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data di pagamento.

3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell' istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

4. Non si procede al rimborso di somme fino a €. 10,00.

ARTICOLO 17 - Attività di Controllo e Sanzioni

1. L' attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge 147/2013 e nella legge 296/2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione dei servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, non sia superiore a **€ 10,00** con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ARTICOLO 18 - Riscossione Coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e s.m.i, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:

- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);

b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni;

3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a) Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ARTICOLO 19 – Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal **1° gennaio 2018**.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPITOLO 4

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- | | |
|---|------------|
| - Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione | Articolo 1 |
| - Gestione e classificazione dei rifiuti | Articolo 2 |
| - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti | Articolo 3 |
| - Soggetti Attivi | Articolo 4 |

TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- | | |
|---|------------|
| - Presupposto per l'applicazione del tributo e soggetti passivi | Articolo 5 |
| - Locali ed aree non soggetti al tributo | Articolo 6 |
| - Esclusione dall'obbligo di conferimento | Articolo 7 |
| - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio | Articolo 8 |
| - Superficie degli immobili | Articolo 9 |

TITOLO III TARIFFE

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Costo di gestione | Articolo 10 |
|---------------------|-------------|

- Determinazione della tariffa	Articolo 11
- Articolazione della Tariffa	Articolo 12
- Periodi di applicazione dl tributo	Articolo 13
- Tariffe per le utenze domestiche	Articolo 14
- Occupante utenze domestiche	Articolo 15
- Tariffe per le utenze non domestiche	Articolo 16
- Classificazione delle utenze non Domestiche	Articolo 17
- Scuole Statali	Articolo 18
- Tributo giornaliero	Articolo 19
- Tributo Provinciale	Articolo 20

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Riduzione per utenze domestiche	Articolo 21
- Riduzione per utenze non domestiche	Articolo 22
- Riduzione per il recupero	Articolo 23
- Riduzione per inferiori livelli di prestazione del servizio	Articolo 24
- Agevolazioni	Articolo 25

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Obbligo di dichiarazione	Articolo 26
- Contenuto e presentazione della dichiarazione	Articolo 27
- Poteri del Comune	Articolo 28
- Accertamento	Articolo 29
- Sanzioni	Articolo 30
- Riscossione	Articolo 31
- Interessi	Articolo 32
- Rimborsi	Articolo 33
- Somme di modesto ammontare	Articolo 34
- Contenzioso	Articolo 35

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Entrata in vigore	Articolo 36
- Clausola di adeguamento	Articolo 37
- Disposizioni transitorie	Articolo 38

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento, Finalità ed Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ARTICOLO 4 – Soggetto Attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ARTICOLO 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo e Soggetti Passivi

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Locali ed Aree non soggetti al Tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 5.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Relativamente alle utenze non domestiche, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata

forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una percentuale di abbattimento del **30%**.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno,

Art. 9. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari **all'ottanta per cento** della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima indicata nel regolamento edilizio comunale.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a **8 mq per colonnina di erogazione**.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche

sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, **il nucleo familiare standard di 1 unità**.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte dal nucleo familiare del detentore o possessore, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 30%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 (recupero), 25 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 26 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) **riduzione 2% per tutte le utenze domestiche.**

Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) **riduzione del 2% per tutte le utenze appartenenti alle categorie non domestiche.**

Art. 23. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso, non è superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza

4. La riduzione non opera automaticamente per tutte le unità non domestiche

Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, **al 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 3000 metri** dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto **nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti**, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25. Agevolazioni

1. Per le abitazioni tenute a disposizione la Tari viene calcolata sia per la parte fissa che per la quota variabile con riferimento ad un solo componente il nucleo familiare;

2. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza dell'abitazione gli immobili, dichiarati come tali dal contribuente e classificati nelle categorie catastali C/2,C/6,C/7.

Alle pertinenze, ai fini del calcolo si applica solo la quota fissa della tariffa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.

3. Per i nuclei familiari in cui sono presenti figli studenti fuori sede è previsto un abbattimento della quota variabile TARI, relativa al componente, pari a 9/12 e previa allegazione di documentazione (contratto di fitto registrato e documentazione attestante iscrizione al corso di studi) attestante i requisiti. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta dell'interessato e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta.

4. Alle famiglie con nucleo familiare da sei unità in poi e con un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 35.000,00, la quota variabile verrà ridotta al 50%. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta previa allegazione di documentazione (ultimi redditi dichiarati) e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta.

5. Per le attività commerciali ed artigianali, escluse quelle che contengano al loro interno terminali cosiddetti "videopoker", ubicate in via Marconi, Via Eraclea e tutto il centro storico prevedendo un abbattimento del 50% sia della quota fissa che della quota variabile in relazione ai mesi di svolgimento dell'attività di impresa. Tale agevolazione verrà applicata a richiesta dell'interessato e la domanda di agevolazione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'agevolazione e sarà accolta con provvedimento di rimborso nella misura innanzi detta;

6. Le agevolazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo troveranno copertura finanziaria nel limite di cui al comma successivo.

7. Il comune di Montalbano Jonico si riserva la facoltà di prevedere ulteriori riduzioni e/o agevolazioni, con apposite deliberazioni di Consiglio comunale che ne autorizzano la spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa, nel limite del 7% del costo complessivo del servizio, ai sensi dell'art. 5 c. 2 Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito in legge n. 124 del 28/10/2013.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 26. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- d) variazioni dei dati catastali, di superficie, di titolo, di destinazione, ogni altra informazione utile ai fini del calcolo corretto del tributo.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.**
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
5. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 28. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 29. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 1000,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali, oltre agli interessi previsti per legge.
L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 30. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 31. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo delle componenti TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento.
2. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 33.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 10,00 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento

Art.37. Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

1. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art.38. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Come da **ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158** - Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani

	Utenze non domestiche
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autoscuole e motorizzati senza alcuna vendita diretta
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Ferrovie, autobus
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Casa di cura e ricovero
10	Cimiteri
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Magazzini, abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccherie, plurilocalità

15	Magazi particolari quali filatelici, tende e tapati, tappeti, cuscini e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autotoffino, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Dietetanti, trattorie, osterie, pizzerie, menso, pub, birrerie
23	Menso, birrerie, burgerbar
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari o/o miste
27	Ortofrutta, pasticceria, forni e pizze, pizze al t
28	Insmercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “MODIFICA REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, e 147 bis del d.lgs.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa

Il sottoscritto dichiara in relazione al presente provvedimento l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione

Montalbano Jonico, lì 02.04.2019

IL Responsabile dell’Area Entrate
Personale – Attività Produttive
f.to Dott. Antonio TRIPALDI

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto “MODIFICA REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria.

Montalbano Jonico, lì 02.04.2019

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria
f.to Rag. Antonio DAMIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

f.to: Francesco GIOIA

(Presidente del Consiglio Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno **15.04.2019** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

dalla Residenza Municipale, li **15.04.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO

CERTIFICATO D'AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal _____ al _____. È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ..
.....

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO**

(Maurizio BARLETTA)

Visto: Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

= che la presente deliberazione

[] È stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico per quindici giorni consecutivi dal **15.04.2019** ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

[] È stata trasmessa in data _____ al Sig. Prefetto, ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 267/2000;

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno **15.04.2019**

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE